



ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto



REGIONE DEL VENETO



**Dipartimento Provinciale di Verona
Servizio Controllo Ambientale**

Via A. Dominutti, 8 - 37135 Verona Italy
Tel. +39 045 8016702 - Fax +39 045 8016888

e-mail: dapvr@arpa.veneto.it

PEC: dapvr@pec.arpav.it

Responsabile del Procedimento: Ing. Giuseppe Stanghellini

Verona, 21/09/2015
Prot 91652/2015
Fascicolo 0174/AIA
ESAR 12 9725 15
Classificazione X.10.05

Posta elettronica certificata

- A **Regione Veneto - Direzione Tutela Ambiente**
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 3012
Venezia
dip.ambiente@pec.regione.veneto.it
- A **Provincia di Verona - Settore Ambiente**
Via delle Franceschine, 10 – 37122
Verona
ambiente.provincia.vr@pecveneto.it
- A **Comune di Verona – Settore Ecologia**
Via Pallone, 9 – 37121
Verona
protocollo.informatico@pec.comune.verona.it

**OGGETTO: Ditta SEV s.r.l. – Via Mezzacampagna, fraz. Ca di David in Comune di Verona.
Progetto 77-14 - Progetto per l'ampliamento stoccaggio rifiuti speciali nell'impianto di stoccaggio e pre-trattamento rifiuti, sito in via Mezzacampagna, località Cà di David nel Comune di Verona - Comune di localizzazione: Verona (VR)
Parere sul Piano di Monitoraggio e Controllo rev. del 01 di giugno 2015**

Nell'ambito della procedura di VIA Regionale, a cui l'impianto è sottoposto a seguito della richiesta di aumento degli stoccaggi di rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi, il Dipartimento provinciale ARPAV è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo. La richiesta di parere è pervenuta dalla regione Veneto in data 17/07/2015, con protocollo n. 162158.

Successivamente a tale richiesta, la ditta ha aggiornato la documentazione trasmettendo agli Enti una nuova revisione del PMC (Allegato E4 alla documentazione presentata), revisione 1 di giugno 2015.

Si premette che lo schema di riferimento per la redazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo è definito dal punto di vista normativo dalla DGRV n. 242 del 09/02/2010, in particolare con riferimento agli indirizzi tecnici relativi alla categoria IPPC n. 5 "Gestione dei rifiuti – Impianti di stoccaggio e trattamento", così come modificata dalla DGRV n. 863 del 15/05/2012.

Dalla analisi del documento risulta necessario – per facilità di interpretazione ed applicazione del documento in fase di controllo - che lo stesso sia predisposto seguendo lo schema previsto dall'allegato D della citata DGRV n. 242.

La ditta è stata contattata tramite richiesta via posta elettronica in data 14/08/2015, allegando un modello di PMC rispondente ai requisiti della DGR 242/10, in formato .doc per facilitare l'aggiornamento del documento, ma a tutt'oggi non risulta pervenuta una nuova revisione del PMC.

Ciò premesso, lo scrivente Dipartimento, oltre a chiedere ulteriormente ed in maniera formale alla ditta di adeguare il PMC allo schema previsto dalla citata DGRV n. 242, ritiene di proporre alcune prescrizioni che potranno essere ulteriormente integrate dopo che la ditta avrà predisposto il PMC secondo le indicazioni fornite:

ai/GS

Enti_Parere PMC_ampl_SEV_0174AIA p91652 21092015

Pagina 1 di 2

- il documento deve essere presentato inserendo un quadro sinottico con lo schema dei controlli;
- le schede riportate nel Documento dovranno essere portate nella Sez. 2 del PMC (Gestione dell'impianto) e inserite come procedure
- Devono essere inseriti i dati relativi alle materie prime, additivi e reagenti utilizzati, ai combustibili e ai consumi di acqua ed energia.
- Le analisi di conformità sui rifiuti in ingresso con codice CER a specchio devono essere eseguite con frequenza annuale se il rifiuto è regolarmente conferito, altrimenti per singolo conferimento. I parametri sono quelli definiti da normativa.
- Al PMC deve essere allegata una planimetria aggiornata con indicate le posizioni di tutti i codici CER;
- Emissioni in atmosfera: la ditta dovrà indicare le operazioni di manutenzione per mantenere in efficienza i sistemi di abbattimento, evidenziando - ove possibile – il range di intasamento dei CA;
- Il monitoraggio della qualità dell'aria ambiente in particolare per la ricerca delle fibre libere di amianto in prossimità della zona di stoccaggio del materiale dovrà essere eseguito con frequenza semestrale;
- Rumore: dopo la realizzazione delle modifiche, la frequenza di monitoraggio è da intendersi triennale, salvo modifiche significative che richiedono una valutazione previsionale secondo normativa di riferimento;

Distinti saluti.

Il Responsabile

(ing. Giuseppe Stanghellini)

